

TASI 2014



attenzione: le informazioni contenute nel presente paragrafo sono di carattere generale e sintetico, non rappresentano una fonte ufficiale, non sono esaustive di tutta la normativa e prassi e non rappresentano una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo ed alle deliberazioni come adottate dal Comune di Lissone e pubblicate ai sensi di legge

Aliquote 2014 - Consiglio Comunale deliberazione n. 55 del 29 luglio 2014

Abitazione principale e pertinenze **ALIQUOTA 2,50 per mille** (due virgola cinquanta per mille) da applicare a:

- abitazioni principali e pertinenze come definite ai sensi di legge,
ed inoltre ai seguenti casi di assimilazione:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA 3,30 per mille (tre virgola trenta per mille) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ALIQUOTA 0,00 per mille (zero virgola zero zero per mille), quindi azzeramento dell'aliquota, da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi e/o indicati nelle aliquote precedenti.

Pertanto in base alle aliquote così come approvate, i soggetti passivi tenuti al versamento della Tasi nel 2014 a Lissone sono:

- proprietari di abitazione principale (escluse abitazioni A/1, A/8 e A/9)
- proprietari di fabbricati assimilati all'abitazione principale (escluse abitazioni A/1, A/8 e A/9)
- imprese costruttrici per i "beni merce"

- si ricorda che tra i proprietari di abitazione principale ed assimilati, rientrano anche i titolari di diritti reali quali ad esempio il diritto d'abitazione, il diritto d'uso e di usufrutto, nonché il coniuge separato assegnatario dell'abitazione
- il Comune di Lissone assimila ad abitazione principale ai fini Tasi anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

estratto articolo 13 D.L. 201/2011, definizione abitazione principale ai fini IMU valida anche per la TASI

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”

DETRAZIONI spettanti agli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze ed ai casi di assimilazione (con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - **Consiglio Comunale deliberazione n. 55 del 29 luglio 2014**

- **€ 100,00** fino a concorrenza dell'ammontare dovuto, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione spetta esclusivamente quando l'ammontare complessivo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle pertinenze, al netto delle rivalutazioni di legge, sia inferiore ad € 700,00, indipendentemente dalla quota di possesso. In caso di ammontare complessivo uguale o superiore ad € 700,00 la detrazione non spetta.

Esempio:

possiedo l'abitazione principale con rendita catastale pari ad € 500,00 e quota di possesso 100%
+ box con rendita catastale pari ad € 180,00 e quota di possesso 100%
applico la detrazione perché la sommatoria delle rendite è inferiore ad € 700,00

Esempio:

possiedo l'abitazione principale con rendita catastale pari ad € 800,00 e quota di possesso 50%
+ box con rendita catastale pari ad € 90,00 e quota di possesso 50%
NON applico la detrazione perché la sommatoria delle rendite è superiore ad € 700,00

Esempio:

possiedo l'abitazione principale con rendita catastale pari ad € 500,00 e quota di possesso 100% per mesi 7
applico la detrazione perché l'ammontare complessivo delle rendite è inferiore ad € 700,00, la detrazione la calcolo in proporzione ai mesi, cioè €100/12 x 7
per i successivi 5 mesi
possiedo l'abitazione principale con rendita catastale pari ad € 500,00 e quota di possesso 100% +
box con rendita catastale pari ad € 250,00 e quota di possesso 100%
NON applico la detrazione per i successivi 5 mesi perché la sommatoria delle rendite è superiore ad €700,00



ATTENZIONE: per determinare l'ammontare complessivo delle rendite al fine di verificare se spetta la detrazione, utilizzare la rendita catastale al netto delle rivalutazioni di legge.

- € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fiscalmente a carico, spettante indipendentemente dall'ammontare complessivo della rendita catastale, come indicato al precedente punto.



Ricordando che la detrazione è limitata ai figli fiscalmente a carico, come sopra indicato, si riporta la definizione tratta dal fascicolo informativo allegato al modello Unico 2014 redditi 2013: "Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili". Il limite indicato è a titolo esemplificativo, attenzione per capire se un figlio è fiscalmente a carico bisogna tenere conto dei redditi in maturazione/percepiti nel corso del 2014.

Come si calcola la TASI?

La TASI viene calcolata con lo stesso procedimento previsto per l'IMU, tenendo conto di

- *rendita catastale*
- *quota di possesso*
- *periodo di possesso*
- *aliquote e detrazioni applicabili*

La base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (art. 1, comma 674, Legge 147/2013)

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nel quale sussiste il possesso o l'occupazione, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero (art.17 comma 2 Regolamento IUC).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a) del regolamento IUC, ciascun possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, ferma restando ai sensi di legge la solidarietà passiva tra possessori

| CATEGORIE CATASTALI | DESCRIZIONE | BASE IMPONIBILE TASI si citano le casistiche più frequenti |
|-----------------------------------|---|---|
| Gruppo catastale A (escluso A/10) | Abitazioni | (Rendita catastale + 5%) x 160 |
| C/2 – C/6 – C/7 | Depositi – Box – Tettoie | (Rendita catastale + 5%) x 160 |
| A/10 | Uffici e studi privati | (Rendita catastale + 5%) x 80 |
| C/1 | Negozi e botteghe | (Rendita catastale + 5%) x 55 |
| C/3 – C/4 – C/5 | Laboratori – Fabbricati per esercizi sportivi | (Rendita catastale + 5%) x 140 |
| Gruppo catastale D (escluso D/5) | Opifici – Alberghi – Teatri – Cinematografi – Case di cura – Fabbricati per esercizi sportivi | (Rendita catastale + 5%) x 65 |
| D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazione | (Rendita catastale + 5%) x 80 |

Il calcolo della TASI dovuta per l'abitazione principale ed eventuali pertinenze è il seguente:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|--------------------|---|-----|---|------|---|--|---|---|---|-------------|
| RENDITA CATASTALE (rivalutata del 5%) | x | 160 | = | base imponibile | x | 2,5 | : | 1000 | = | tributo annuo (da rapportare alla quota di possesso ed al periodo di possesso) | - | Detrazioni -abit. princ. - figli a carico (se spettanti) | = | TASI DOVUTA |
|--|---|-----|---|--------------------|---|-----|---|------|---|--|---|---|---|-------------|

Riduzione TASI



con deliberazione del 01/10/2014 la Giunta ha individuato i casi di grave disagio socio economico per i quali spetta la **riduzione del 50%** della TASI annuale dovuta, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento IUC:

la riduzione spetta ai contribuenti che rientrano nel requisito oggettivo di seguito indicato alla lettera a) ed inoltre alternativamente in uno dei requisiti soggettivi di cui alle lettere b) e c):

- a) ammontare complessivo della rendita catastale dell'abitazione e delle pertinenze, al netto delle rivalutazioni di legge, inferiore ad € 700,00, indipendentemente dalla quota di possesso,
- b) I.S.E.E. massimo uguale ad € 7.500,00
- c) I.S.E.E. massimo uguale ad € 9.000,00 in caso di proprietari ultraottantenni oppure se nel nucleo familiare è presente un componente con disabilità al 100%,

Importante!



la riduzione in oggetto si applica per l'anno 2014 a seguito presentazione apposita istanza, mediante autocertificazione su modello a tal fine predisposto o su carta libera, riportante obbligatoriamente l'indicazione del possesso di tutti i requisiti previsti nella deliberazione, da presentare per il 2014 a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2014 e con efficacia retroattiva dal 01 gennaio 2014, con allegato il modello I.S.E.E., precisando che per dichiarazioni tardive o incomplete la riduzione non potrà essere applicata.

Versamento TASI

La TASI è dovuta in autoliquidazione, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 alle seguenti scadenze:

16/10/2014 – acconto pari alla metà del dovuto per il 2014

16/12/2014 – saldo 2014

Il modello F24 non ha costi e consente la compensazione con eventuali crediti/debiti relativi a tributi erariali

dal sito agenziaentrate.gov.it



Contribuenti non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, devono presentare il modello F24 presso:

- qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Equitalia)
- una banca
- un ufficio postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- presso le banche con assegni bancari e circolari
- presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat
- presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.

Contribuenti titolari di partita Iva

Tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Codici tributo da utilizzare per il versamento (*non si citano quelli riferiti ad aliquote/fattispecie con aliquota 0,00 per mille nel 2014 come da deliberazione di C.C. n. 55/2014*), tratti da risoluzione Agenzia entrate n. 46/E del 24/04/2014:

“**3958**” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.”

“**3961**” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif.”

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta

Codice ente/codice comune (per versamenti in favore del Comune di Lissone): **E617**

Il versamento deve essere arrotondato all'euro con il seguente criterio: **fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso**, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'importo complessivamente dovuto, **su base annua**, per tutti gli immobili posseduti o detenuti, sia inferiore o uguale ad euro 12,00, tenuto conto delle regole di arrotondamento. L'importo di euro 12,00 non costituisce in alcun caso franchigia.

Dove si trova il modello F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal calcolatore TASI presente sul sito del Comune di Lissone (in questo caso previo inserimento dei dati necessari per il calcolo)

Come si paga con il modello F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Aggiornato al 02/10/2014